

# “Sport in regola”

Regolamenti nazionali dell'attività sportiva

Emanato e pubblicato il 30 aprile 2009

Approvato dal Consiglio nazionale CSI dell'8-10 maggio 2009

Integrato dal Consiglio CSI di Vallecamonica dell'11 settembre 2009

**IN VIGORE DAL 1 SETTEMBRE 2009**

Il Regolamento nazionale è formato da quattro sezioni ben distinte:

**Le Norme per l'attività sportiva (NAS)**

**Le Disposizioni regolamentari (DR)**

**Il Regolamento di Giustizia sportiva (RGS)**

**Il Regolamento per i Campionati e Gran Premi nazionali (RCN)**

**PUBBLICAZIONE PARZIALE INTEGRATA CON LE NORME LOCALI**

*(l'articolato completo è reperibile sul sito [www.csi-net.it](http://www.csi-net.it))*

## **NORME PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA**

### **Titolo Primo**

#### **APPLICABILITÀ DELLE NORME**

##### **Art. 1 Applicabilità delle norme**

1. Le Norme per l'Attività Sportiva nel CSI sono emanate dalla Presidenza nazionale del Centro Sportivo Italiano e si applicano in tutte le attività e le manifestazioni sportive organizzate dall'Associazione ad ogni livello: di Società, di Comitato territoriale, regionale, nazionale e internazionale.
2. Le presenti Norme sostituiscono regolamenti, norme, comunicati, e disposizioni precedentemente emanati. Sono subordinate solo ed esclusivamente allo Statuto del CSI.
3. Le presenti Norme sono integrate dalle specifiche sezioni per ciascuna disciplina sportiva, di squadra o individuale, effettivamente praticate dal CSI.

##### **Art. 2 Regolamenti tecnici e norme federali**

##### **Art. 3 Priorità delle fonti normative**

### **Titolo Secondo**

#### **L'ATTIVITÀ SPORTIVA NEL CSI, LIVELLI DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ORGANIZZATIVE**

##### **Art. 4 Livelli d'attività sportiva e relative competenze**

##### **Art. 5 Attività sportiva internazionale**

##### **Art. 6 Attività sportiva nazionale**

##### **Art. 7 Attività sportiva regionale**

##### **Art. 8 Attività sportiva locale**

#### **MODALITÀ ORGANIZZATIVE DELL'ATTIVITÀ SPORTIVA E COMPETENZE ASSOCIATIVE**

##### **Art. 9 Classificazione dell'attività sportiva**

- 1 L'attività sportiva del Centro Sportivo Italiano si suddivide in:
  - Campionati nazionali e Gran Premi nazionali;
  - Attività istituzionale;
  - Attività a progetto.

**Art. 10 Campionati nazionali e Gran premi nazionali**

**Art. 11 Attività istituzionale**

**Art. 12 Regolamenti per l'attività istituzionale**

**Art. 13 Attività a progetto**

**Art. 14 Contenuti dei Regolamenti per l'attività sportiva**

**Art. 15 Tutela sanitaria per i partecipanti alle manifestazioni sportive del CSI**

### **Titolo Terzo**

## **ORGANISMI COMPETENTI NELL'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE**

**Art. 16 Organi responsabili**

**Art. 17 Composizione e compiti delle Commissioni locali per l'attività sportiva**

### **Titolo Quarto**

## **LA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ SPORTIVE DEL CSI**

**Art. 18 Le Società sportive**

**Art. 19 Gli atleti**

**Art. 20 Dirigenti e Tecnici**

**Art. 21 Doppio tesseramento CSI-FSN e CSI-EPS**

- 1 La partecipazione di Società sportive affiliate ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Associata o ad un altro Ente di Promozione Sportiva, nonché di atleti tesserati per la stessa disciplina sportiva al CSI e ad una Federazione Sportiva Nazionale o ad una Disciplina Associata e al CSI e ad un altro Ente di Promozione Sportiva, è consentita nei termini, nei limiti e con le modalità previste dalle Convenzioni stipulate tra il CSI e la Federazione Sportiva Nazionale o la Disciplina Associata e tra il CSI e l'Ente di Promozione.
- 2 Fermi restando i limiti previsti dalle Convenzioni, i Regolamenti delle singole manifestazioni - per le sole "attività istituzionale" e "attività a progetto" con esclusione dei "Campionati e Gran premi nazionali" - potranno prevedere criteri più restrittivi sia per le Società iscritte sia per gli atleti tesserati contemporaneamente per la stessa disciplina sportiva al CSI e alla relativa FSN/DA o al CSI e ad altro EPS.
- 3 Le medesime norme si applicano pure ai dirigenti e ai tecnici.
- 4 Per le categorie Under 10,12,14 e open 6, open a 7 camuno di calcio, nonché per le categorie amatoriali di pallavolo in genere non sono valide le norme sul tesseramento atleti che partecipano a campionati federali di qualsiasi categoria o livello: per loro l'attività con squadre del comitato C.S.I. di Vallecamonica risulta preclusa, salvo appartengano alla stessa società e sempre che il regolamento specifico non le escluda a priori.

**Art. 22 Limitazioni a Società sportive e a tesserati**

### **MODALITÀ' ORGANIZZATIVE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE**

**Art. 23 Iscrizioni alle attività e formulazione dei calendari gare**

**Art. 24 Spostamenti di gare**

- 1 La mancata concessione dello spostamento o del rinvio d'una gara è un atto amministrativo del Comitato e come tale non è soggetto a impugnazione davanti agli Organi di giustizia sportiva.
- 2 Per le fasi finali dell'attività locale, per l'attività regionale e per quella nazionale non sono ammesse richieste di spostamento delle gare fissate in calendario.

### **Norme del Comitato CSI di Vallecamonica**

Gli **spostamenti di gara** potranno essere concessi dalla commissione tecnica nei termini e modi previsti dall'articolo 3.34 delle NAS qualora la richiesta venga presentata dal presidente di società almeno 20 gg prima o entro 3 gg dalla comunicazione ufficiale della data di svolgimento della gara. Gli spostamenti richiesti dal 19° giorno fino al lunedì antecedente il giorno della gara devono essere accompagnati anche dalla relativa (sono detassate le richieste inerenti gli incontri diretti dai Dirigenti Arbitro).

Eventuali spostamenti richiesti **anche in forma non consensuale**, presentati nei termini di cui al comma precedente, potranno essere concessi "d'ufficio" dalla commissione tecnica qualora sussistano le seguenti motivazioni:

- concomitanza con la celebrazione di sacramenti (es. cresime, prime comunioni, matrimonio) ricevuti direttamente dai giocatori e/o dirigenti accompagnatori o di funzioni religiose di particolare rilevanza per la comunità
- indisponibilità documentata della struttura (es. ristrutturazioni, concomitanza con altre manifestazioni, disposizioni delle autorità competenti)

Gli **spostamenti gara urgenti** potranno essere concessi "d'ufficio" dal designatore arbitrale, anche su richiesta telefonica, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

- imprevista indisponibilità della struttura (es. danni strutturali, disposizioni delle autorità competenti) - da documentare
- evidente impraticabilità della struttura dovuta ad agenti atmosferici non risolvibili in tempo
- morte di un parente di 1° grado di uno dei componenti della squadra (giocatori, dirigenti accompagnatori o allenatori) o del consiglio direttivo della società/associazione sportiva

Gli incontri rinviati su richiesta delle società saranno diretti da "Dirigente arbitro" senza diritto di rimborso (esclusi gli spostamenti d'ufficio).

I moduli di spostamento gara, correttamente compilati, possono essere inoltrati anche per vie telematiche (es. fax, email).

L'attestato di versamento (o relativa copia) dell'eventuale tassa prevista deve pervenire presso la segreteria di comitato non oltre le ore 21 del lunedì successivo alla richiesta di spostamento pena il raddoppio della tassa incamerata a detrazione della cauzione.

Gli incontri rinviati dovranno essere disputati entro la fine della settimana che conclude la prima fase del campionato pena la sconfitta sportiva per:

- la squadra che inizialmente aveva richiesto lo spostamento;
- entrambe le squadre se il modulo "richiesta spostamento" è stato sottoscritto da entrambi i presidenti di società.

Attenzione! Salvo gli spostamenti "d'ufficio" adottati dalle rispettive commissioni tecniche e comunicati ufficialmente, tutti gli altri se richiesti da una o entrambe le parti sottintendono che la controparte sia consenziente altrimenti la data e l'ora fissata dal calendario restano perentorie.

## **Art. 25 Rinvii di gare per motivi di forza maggiore**

### **IL COMUNICATO UFFICIALE**

#### **Art. 26 Composizione del Comunicato Ufficiale**

#### **Art. 27 Pubblicazione del Comunicato ufficiale**

#### **Art. 28 Pubblicità, efficacia e presunzione di conoscenza**

#### **Art. 29 Comunicazioni urgenti**

#### **Art. 30 Norme per le attività regionali e nazionali**

#### **Art. 31 Inoltro dei Regolamenti, Calendari gare e dei Comunicati Ufficiali**

### **LA RESPONSABILITÀ OGGETTIVA:**

#### **DEFINIZIONE E LIMITI DI APPLICABILITÀ**

#### **Art. 32 Principio della responsabilità oggettiva**

#### **Art. 33 Limiti dell'applicabilità del principio della responsabilità oggettiva**

## **Titolo Quinto**

## **LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE**

### **OBBLIGHI DELLE SOCIETÀ**

#### **Art. 34 Obblighi delle Società sportive**

#### **Art. 35 Applicabilità degli obblighi delle Società ospitanti**

#### **Art. 36 Obblighi e doveri della Società ospitante**

#### **Art. 37 Obbligo del cambio delle maglie di colore confondibile**

#### **Art. 38 Gare in campo neutro**

### **PRESENTAZIONE IN CAMPO E FORMALITÀ PRE-GARA**

#### **Art. 39 Orario di inizio delle gare**

#### **Art. 40 Presentazione dell'elenco dei partecipanti alla gara**

- 1 Almeno 15 minuti prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, il dirigente accompagnatore di ciascuna squadra o, in mancanza, l'allenatore o, qualora manchi pure questi, il capitano, deve presentare all'arbitro l'elenco degli atleti partecipanti alla gara e dei dirigenti e tecnici da ammettere sul campo di gioco, da lui debitamente sottoscritto.
- 2 L'elenco va compilato in DUE copie, due delle quali da consegnare all'arbitro e una da trattenere agli atti della Società stessa. L'arbitro, all'atto del riconoscimento, consegnerà una copia alla squadra avversaria, e trasmetterà l'altra copia al CSI unitamente al referto ed al rapporto arbitrale.
- 3 L'elenco va compilato con le modalità previste dalle norme specifiche per ciascuna disciplina sportiva.

#### **Art. 41 Tempo d'attesa**

- 1 Il tempo d'attesa è quello previsto per ogni disciplina sportiva dai rispettivi regolamenti tecnici. 15 minuti per tutte le attività

#### **Art. 42 Modalità per i reclami relativi al tempo d'attesa**

#### **Art. 43 Abbigliamento delle squadre**

#### **Art. 44 Tessere CSI**

#### **Art. 45 Documenti di riconoscimento**

#### **Art. 46 Precisazione per l'effettuazione del riconoscimento nell'attività regionale nazionale**

#### **Art. 47 Verifica degli elenchi e dei documenti**

#### **Art. 48 Riconoscimento**

#### **Art. 49 Integrazione o cambiamento degli elenchi**

#### **Art. 50 Controllo dei documenti da parte delle Società**

#### **Art. 51 Numero minimo di giocatori per dare inizio e proseguire una gara**

#### **Art. 52 Tasse gare e prelievi coattivi**

- 1 La partecipazione all'attività sportiva è consentita alle Società in regola con il versamento delle quote dovute, stabilite e rese note dai Comitati locali CSI.
- 2 È possibile pretendere il pagamento di more pendenti, se preventivamente richieste alla società debitrice almeno una settimana prima dell'incontro fissato. L'arbitro designato avrà il compito o di riscuotere la somma dovuta o di verificare l'avvenuto versamento tramite esibizione di regolare ricevuta o di dichiarare non giocabile l'incontro e di farne menzione sul rapporto.
- 3 Le gare che non possono essere disputate per mancata effettuazione del prelievo coattivo saranno omologate con la sconfitta a tavolino per la squadra responsabile.

## **I CAMPI DI GIOCO E LE ATTREZZATURE SPORTIVE**

### **Art. 53 Regolarità e rilievi dei campi di gioco e attrezzature**

- 1 Le gare si devono svolgere in campi di gioco aventi le caratteristiche minime, nelle misure, nelle condizioni e nell'arredamento, previste per ogni singola categoria dal Regolamento tecnico della disciplina. Le attrezzature da utilizzare nel corso delle gare devono avere le caratteristiche previste dal medesimo Regolamento.
- 2 Per la categoria Open a 7 campionato nazionale (categoria eccellenza) si rende necessaria l'omologa del campo che verrà effettuata da apposita commissione tecnica.
- 3 Le misure non derogabili del campo sono:
  - CALCIO A 7 della categoria OPEN MASCHILE CAMPIONATO NAZIONALE:
    - Campo della misura minima di 50 x 30 metri e massima 70 x 40 metri con una fascia di sicurezza perimetrale di almeno un metro (consigliata 1,50);
    - Porte della misura minima di 6,80 x 2,20 metri e massima consigliata di 7,32 x 2,44 metri;
    - Tre spogliatoi (di cui uno anche piccolo per l'arbitro) dotati di impianto di acqua calda funzionante.La verifica dei requisiti verrà operata d'ufficio dalla commissione calcio in funzione delle domande d'iscrizione al campionato.
  - TUTTE LE ALTRE CATEGORIE di calcio a 7 ed a 6 giocatori:
    - Porte della misura minima di 6,00 x 2,00 metri e massima consigliata di 7,32 x 2,44 metri;
    - Gli altri requisiti specificati per il Campionato Nazionale Open a 7 Maschile, dimensione del campo e dotazione degli spogliatoi, non sono obbligatori ma comunque consigliati.

### **Art. 54 Irregolarità dei campi di gioco e delle attrezzature – Procedura per i reclami**

### **Art. 55 Campi impraticabili**

## **ASSENZA E SOSTITUZIONE DELL'ARBITRO DESIGNATO**

### **Art. 56 Svolgimento delle formalità pre-gara in assenza dell'arbitro designato**

### **Art. 57 Sostituzione di un arbitro**

### **Art. 58 Assenza dell'unico arbitro designato**

- 1 Se al momento in cui le squadre presentano gli elenchi non fosse ancora arrivato sul campo l'arbitro designato o nessuno degli arbitri designati, i dirigenti delle due Società devono attivarsi con tutti i mezzi a loro disposizione per reperire almeno un arbitro CSI che possa garantire lo svolgimento della gara.
- 2 I due dirigenti di società di cui al comma precedente, uno per ciascuna delle due squadre, provvederanno al controllo degli elenchi e dei documenti ed effettuano insieme il riconoscimento degli atleti. Parimenti i due dirigenti, nei casi in cui ciò fosse necessario, decidono su quanto è di competenza degli arbitri in merito alla regolarità delle attrezzature e alla praticabilità del campo.
- 3 Se allo scadere del tempo d'attesa non fosse stato possibile reperire un arbitro CSI, ci si regolerà come segue:
  - A) le due squadre si accordano per affidare la direzione dell'incontro ad una persona di loro fiducia tesserata CSI, alla squadra prima nominata (in casa) spetta l'obbligo di far pervenire in segreteria del comitato (entro il lunedì successivo) il risultato ed i documenti ufficiali della gara anche via fax.
  - B) per le sole gare ad eliminazione diretta in cui non ricorre l'obbligo dell'accordo di cui al punto precedente, la gara verrà rinviata e la Società prima nominata, deve provvedere a fare pervenire al Comitato organizzatore gli elenchi e il verbale sottoscritto dai due dirigenti accompagnatori di cui al comma seguente.
- 4 Qualora una squadra non adempia a quanto previsto dal presente articolo o si rifiuti di giocare, la stessa sarà considerata rinunciataria e nei suoi confronti saranno applicate le sanzioni previste.
- 5 Di quanto avvenuto deve essere redatto un semplice ma chiaro ed esauriente verbale che va sottoscritto dai dirigenti accompagnatori delle due squadre o, in mancanza, dai capitani. Tale verbale va accluso al referto e al rapporto di gara che l'arbitro designato, con le modalità di cui ai commi precedenti, deve consegnare al Comitato organizzatore o agli elenchi che la Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve recapitare al medesimo Comitato qualora la gara, secondo quanto previsto dal presente articolo, non potesse disputarsi.
- 6 La disputa della gara con arbitraggio non ufficiale, di fatto comporta sempre l'accettazione automatica del direttore di gara da parte delle due società. Pertanto l'inizio gara equivale ad assenso delle due squadre alla disputa della stessa.

### **Art. 59 Sostituzione degli arbitri nel corso di una gara**

## **SVOLGIMENTO DELLE GARE**

### **Art. 60 Responsabilità dell'ordine pubblico**

### **Art. 61 Persone ammesse sul campo di gioco**

### **Art. 62 Ingresso in campo e inizio del gioco**

- 1 Qualche minuto prima dell'orario fissato per l'inizio della gara, l'arbitro inviterà i partecipanti ad entrare in campo. L'ingresso in campo, i preliminari della gara, il saluto fra gli atleti e al pubblico avverranno secondo i protocolli previsti dai regolamenti delle singole discipline sportive e delle norme emanate in proposito dagli organi del CSI.
- 2 Per il comitato di Vallecamonica è previsto il saluto tra tutti i giocatori in distinta.

### **Art. 63 Divieto di abbandono del campo di gara**

## **SOSTITUZIONI DEI GIOCATORI**

### **Art. 64 Sostituzioni**

### **Art. 65 Sostituzioni dei giocatori che partecipano in deroga all'età prevista**

### **Art. 66 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali**

## **SOSPENSIONE DELLE GARE**

### **Art. 67 Impraticabilità del campo di gioco sopravvenuta nel corso della gara**

**Art. 68 Irregolarità delle attrezzature di gioco sopravvenuta nel corso della gara**

**Art. 69 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco**

**Art. 70 Sospensione della gara per fatti gravi**

**Art. 71 Gara sospesa e proseguita pro-forma**

**RINUNCE E RITIRI DA UNA MANIFESTAZIONE**

**Art. 72 Rinuncia alla disputa d'una gara**

**Art. 73 Rinunce preventive**

**Art. 74 Rinunce durante le fasi finali**

**Art. 75 Mancata presentazione in campo**

**Art. 76 Numero insufficiente degli atleti d'una squadra all'inizio di una gara**

**Art. 77 Ritiro dal campo nel corso di una gara**

**Art. 78 Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti amministrativi**

**Art. 79 Ritiro d'una squadra da una manifestazione - Provvedimenti tecnici**

**Titolo Sesto**

**ARBITRI E GIUDICI - OSSERVATORI - COMMISSARI - REFERTI E RAPPORTI DI GARA**

**GLI ARBITRI E I GIUDICI, GLI OSSERVATORI, I COMMISSARI**

**Art. 80 Gli Arbitri e i Giudici di gara**

**Art. 81 Compiti degli Arbitri prima della gara**

**Art. 82 Rapporti tra gli Arbitri e i partecipanti alla gara**

**Art. 83 Compiti degli Arbitri al termine della gara**

**Art. 84 Gli Osservatori arbitrali**

**Art. 85 I Commissari di campo**

**REFERTI - RAPPORTI DI GARA - OSSERVAZIONI DELLE SOCIETÀ**

**Art. 86 Il referto di gara e il rapporto di gara**

**Art. 87 Le osservazioni delle Società**

**Art. 88 Consegna del referto e degli altri documenti**

- 1 L'arbitro, o il primo arbitro, di norma entro le ore 20:00 del giorno successivo allo svolgimento della gara, o comunque entro il giorno precedente la riunione degli Organi giudicanti, deve consegnare o fare pervenire al Comitato organizzatore:
  - a) il referto di gara e il rapporto di gara;
  - b) gli elenchi dei partecipanti alla gara di ambedue le Società;
  - c) la scheda relativa ai provvedimenti disciplinari assunti durante la gara;
  - d) le osservazioni scritte di cui al precedente articolo se presentate da ambedue o da una delle Società;
  - e) eventuali preannunci di reclamo;
  - f) ogni altro documento *attinente alla gara*.
- 2 In caso di urgenza e in base alle istruzioni ricevute, l'arbitro deve anticipare il tempo della consegna anche facendo precedere la documentazione relativa alla gara da una comunicazione effettuata per le vie brevi.
- 3 Qualora lo ritenesse necessario, l'Organo giudicante può chiedere agli arbitri, o soltanto a qualcuno di loro, di integrare con un supplemento scritto quanto già riferito nel referto o nel rapporto di gara.
- 4 Oltre che per iscritto, tale integrazione può essere fatta anche oralmente davanti l'Organo giudicante se così lo stesso ha previsto e disposto.
- 5 Poiché il mancato arrivo d'un referto arbitrale può comportare l'irregolare svolgimento d'una manifestazione e mettere quindi in crisi l'organizzazione del Comitato, nei confronti degli arbitri che non consegnano il referto, lo consegnano in ritardo o con modalità diverse dalle istruzioni ricevute, saranno assunti i consequenziali necessari provvedimenti disciplinari.

**Art. 89 Scheda dei provvedimenti disciplinari**

- 1 Nelle discipline sportive dove ciò sia previsto, l'arbitro riporta in un'apposita scheda i provvedimenti disciplinari assunti, nel corso della gara (non quelli verificatisi dopo il segnale di chiusura della gara), nei confronti dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti e la consegna a fine gara al dirigente accompagnatore o, in difetto, al capitano di ciascuna delle due squadre partecipanti all'incontro.
- 2 I provvedimenti riportati sulla scheda fanno fede per l'applicazione dell'automatismo delle sanzioni, laddove previsto.
- 3 In assenza dei moduli standard è possibile compilare e controfirmare un qualsiasi foglio cartaceo bianco e decoroso nel quale vengono riportati risultato e sanzioni, in tre copie uguali una per squadra ed una per il giudice sportivo.

**Titolo Settimo**

**OMOLOGAZIONE DELLE GARE E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

**DURATA E RISULTATI DELLE GARE**

**Art. 90 Durata delle gare**

- 1 La durata delle gare per ogni disciplina e categoria all'interno dell'attività del CSI è quella prevista nelle apposite disposizioni relative alle discipline sportive.

## **Art. 91 Risultati delle gare**

### **OMOLOGAZIONE DELLE GARE**

#### **Art. 92 Organi competenti ad omologare le gare**

#### **Art. 93 Criteri generali per l'omologazione delle gare**

#### **Art. 94 Sospensione dell'omologazione per accertamenti**

#### **Art. 95 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo**

#### **Art. 96 Verifica della posizione dei partecipanti alle gare**

#### **Art. 97 Annullamento dell'omologazione per autotutela**

#### **Art. 98 Gare interrotte o sospese per motivi di forza maggiore**

#### **Art. 99 Gare interrotte o sospese per motivi occorsi durante il gioco**

#### **Art. 100 Gare sospese e proseguite pro-forma**

#### **Art. 101 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età superiore**

#### **Art. 102 Gare alle quali hanno partecipato atleti di età inferiore**

#### **Art. 103 Gare alle quali hanno partecipato atleti squalificati**

#### **Art. 104 Gare alle quali hanno partecipato atleti non tesserati**

#### **Art. 105 Dirigenti e tecnici squalificati o non tesserati**

#### **Art. 106 Atleti in posizione di doppio tesseramento CSI-FSN, CSI-DA, CSI-EPS**

#### **Art. 107 Irregolarità formali e provvedimenti consequenziali**

#### **Art. 108 Irregolarità delle procedure e relative responsabilità**

#### **Art. 109 Provvedimenti relativi alle gare già omologate**

#### **Art. 110 Gare date perse ad ambedue le squadre**

### **PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI**

#### **Art. 111 Irrogazione ed efficacia dei provvedimenti disciplinari**

- 1 I provvedimenti disciplinari nei confronti delle Società, dei dirigenti, dei tecnici e degli atleti partecipanti alle attività del CSI sono irrogati, ai vari livelli, con le modalità, le norme e le limitazioni e dagli Organismi previsti dal Regolamento per la giustizia sportiva, approvato dal Consiglio nazionale.
- 2 I provvedimenti disciplinari vengono pubblicati sul Comunicato Ufficiale e si intendono da tutti conosciuti contestualmente alla pubblicazione all'albo del Comitato del Comunicato Ufficiale stesso, secondo quanto previsto, per i vari livelli dell'attività, dalle presenti Norme.
- 3 La loro efficacia decorre dal giorno successivo, anche se festivo, della presunta conoscenza del Comunicato Ufficiale.

#### **Art. 112 Modalità di esecuzione della squalifica**

#### **Art. 113 Assunzione dei provvedimenti disciplinari nelle finali e in particolari manifestazioni**

- 1 Nelle fasi finali d'una manifestazione, nelle fasi regionali e in quelle nazionali, in deroga a quanto previsto dal precedente art. 111, l'efficacia delle sanzioni disciplinari decorre con le modalità e nei tempi previsti dal regolamento della manifestazione e comunque a partire dalle gare successive alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale.
- 2 I termini per le fasi finali locali sono così fissati: preannuncio di reclamo entro le ore 20:00 del giorno successivo alla gara; invio del reclamo entro 2 giorni dallo svolgimento della gara; invio delle ulteriori impugnazioni entro il giorno successivo la pubblicazione del Comunicato Ufficiale, così come stabilito dall'articolo 102 del regolamento della Giustizia Sportiva.

## **Titolo Ottavo**

### **LE CLASSIFICHE**

#### **MODALITÀ PER LA COMPILAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

#### **Art. 114 Compilazione delle classifiche**

#### **Art. 115 Pubblicazione delle classifiche**

#### **MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE DEI CASI DI PARITÀ NELLE CLASSIFICHE**

#### **Art. 116 Parità in classifica**

#### **Art. 117 Parità in classifica per l'assegnazione d'un titolo, passaggio e/o retrocessione ad altra categoria**

#### **Art. 118 Criteri per definire la sola posizione in classifica in caso di parità**

#### **Art. 119 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**

## **Titolo Nono**

### **NORME FINALI**

#### **Art. 120 Entrata in vigore**

1. Le presenti Norme per l'Attività Sportiva entrano in vigore dall'inizio dell'anno sportivo 2009/2010.

# DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LE DISCIPLINE SPORTIVE

## CALCIO A SETTE

### Art. 1 Regolamento tecnico di gioco

- 1 Le norme tecniche per il calcio a 7 della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.
- 2 Per lo svolgimento del calcio a 7 nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco per il calcio a 11 della FIGC con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.

### Art. 2 Categorie di età e tempi di gioco

- 1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e la durata dei tempi di gioco sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

### Art. 3 Tempo di attesa

- 1 Il tempo di attesa nel calcio è pari a 15'

### Art. 4 Partecipanti alla gara

- 1 Alla gara di calcio a 7 partecipano squadre composte da un massimo di 14 giocatori dei quali 7 titolari e 7 riserve.

### Art. 5 Abbigliamento degli atleti

1. Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale. I portieri devono indossare una maglia di colore diverso da quella dei compagni.
2. È possibile schierare uno ed un solo giocatore con maglia diversa e/o senza numero a cui verrà attribuito il numero zero, verranno applicate comunque le ammende previste. Non è in nessun caso prevista la mancanza dei parastinchi, giocatori sprovvisti non entrano in campo.

### Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara

1. La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 14 giocatori.
2. Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI e per i soli dirigenti e/o allenatori va indicato anche tipo e numero del documento di riconoscimento.
3. Vanno pure segnalati nell'elenco, prima della consegna dello stesso all'arbitro della gara, i giocatori che svolgono i ruoli di capitano e di vicecapitano.
4. Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
5. Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
  - a) i dirigenti accompagnatori, indicando di ciascuno il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento;
  - b) il collaboratore assistente dell'arbitro, indicando il cognome e nome, numero di tessera CSI, tipo e numero del documento di riconoscimento.

### Art. 7 Palloni per la gara

1. In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
2. L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
3. In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'attività sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

### Art. 8 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco

### Art. 9 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara

### Art. 10 Assistenti di parte degli arbitri, messi a disposizione dalle Società

1. Ciascuna delle due Società deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere il compito di assistente dell'arbitro di parte riportandolo nell'elenco nello spazio previsto; ai fini disciplinari la partecipazione ad una gara quale collaboratore dell'arbitro di parte è equiparata a quella di calciatore.
2. Qualora una delle Società non indicasse nell'elenco il proprio tesserato per lo svolgimento di tale compito, l'arbitro inviterà il capitano della squadra ad affidare il compito di assistente dell'arbitro di parte ad un dirigente o ad uno dei giocatori di riserva, che non potrà più entrare in campo; in difetto o in caso di rifiuto, non darà inizio alla gara e riporterà quanto accaduto nel rapporto di gara per i conseguenti provvedimenti da parte degli Organi giudicanti.
3. Qualora venissero designati dall'Organo competente assistenti dell'arbitro ufficiali, i due tesserati designati dalle rispettive Società si asterranno dallo svolgere tali funzioni. In qualsiasi momento della gara, e nei casi previsti dal Regolamento tecnico di gioco, l'arbitro può chiedere alle Società partecipanti di indicare i tesserati che andrebbero a sostituire gli assistenti ufficiali.
4. Esclusivamente per le categorie "Under" e "Allievi" e categorie non di campionato nazionale, un atleta tesserato che inizia la gara con funzioni di assistente di parte, nella stessa gara, può partecipare al gioco come calciatore, purché non espulso o non avente titolo a partecipare alla gara. Lo stesso, nel compito di assistente di parte, dovrà essere sostituito da altro tesserato.

### Art. 11 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato

### Art. 12 Sostituzione dell'arbitro o degli assistenti

### Art. 13 Persone ammesse nel campo di gara

- 1 Non possono sostare nel "recinto di gioco" persone non tesserate e non riconosciute dal Direttore di gara.
- 2 Durante lo svolgimento delle gare le persone ammesse nel campo di gioco devono stare ai posti loro assegnati e non intralciare in nessun modo e per nessuna ragione lo svolgimento della gara.

- 3 I giocatori di riserva non possono indossare la tenuta di gioco della squadra per evitare di confondersi con i compagni che sono sul campo.

#### **Art. 14 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara**

#### **Art. 15 Sostituzioni dei giocatori**

1. Ogni squadra potrà effettuare sostituzioni "volanti", in numero illimitato, durante l'intera durata della gara tra coloro che risultano iscritti nell'elenco consegnato all'arbitro prima della gara. La sostituzione del portiere dovrà avvenire a gioco fermo.

#### **Art. 16 Numero insufficiente di atleti durante una gara ed espulsione temporanea**

- 1 Se una squadra si viene a trovare con un numero di atleti insufficiente per proseguire la gara e con uno o più atleti fuori dal campo perché colpiti dalla sanzione dell'espulsione temporanea, l'arbitro riammetterà al gioco il calciatore espulso temporaneamente o, in caso di più giocatori espulsi temporaneamente, quello o quelli necessari per fare raggiungere alla propria squadra il numero minimo di calciatori (4) a partire dal giocatore espulso temporaneamente per primo.
- 2 Se una squadra sta giocando con il numero minimo di giocatori (4) e un suo calciatore commette un'infrazione da sanzionarsi con l'espulsione temporanea, l'arbitro estrarrà il cartellino blu per la notifica all'atleta interessato. In questo caso l'espulsione temporanea viene comminata all'atleta e segnata nel referto, ma lo stesso rimarrà in campo per consentire il proseguimento del gioco.

#### **Art. 17 Time-out**

- 1 Ogni squadra, nel corso di ciascuno dei 2 tempi di gioco può richiedere una sospensione della durata di 2 minuti ciascuna. Tali sospensioni del gioco possono essere richieste dall'allenatore presente in panchina o, in mancanza, solo ed esclusivamente dal capitano della squadra.

#### **Art. 18 Espulsione temporanea**

1. L'espulsione temporanea:
- viene notificata da parte del direttore di gara mediante il cartellino azzurro;
  - è comminata durante la gara in relazione della gravità della scorrettezza (violazioni di norme regolamentari o di comportamento), secondo il giudizio dell'arbitro. Ha la durata di: 5 minuti nelle gare i cui tempi hanno una durata massima di 30 minuti;
  - ferma restando la valutazione dell'arbitro sulla gravità del fallo e sulla sua punibilità con l'espulsione definitiva, di norma l'espulsione temporanea sostituisce a tutti gli effetti l'espulsione definitiva prevista dalle Decisioni IFAB n° 13 e 14 sulla Regola 12 per i seguenti falli:
    - sgambetto, trattenuta o altro mezzo illecito su un avversario che, diretto a rete, non ha alcun altro avversario tra sé e la porta (con l'esclusione del portiere) in grado di intervenire;
    - fallo di mano volontario su un tiro diretto nello specchio della propria porta;
    - fallo di mano volontario, incluso quello del portiere se fuori area di rigore, su un avversario lanciato a rete.
2. Ai fini delle sanzioni disciplinari l'espulsione temporanea viene conteggiata con due ammonizioni le quali si sommano alle altre ammonizioni subite.

#### **Art. 19 Squalifiche automatiche**

- 1 I giocatori espulsi debbono comunque ritenersi squalificati per almeno una giornata effettiva di gara, fatte salve eventuali ulteriori sanzioni assunte dall'Organo giudicante da scontarsi nella prima gara ufficiale successiva.

#### **Art. 20 Squalifiche per somma di ammonizioni**

- 2 Ai giocatori che abbiano ricevuto, anche nel corso di gare di categorie diverse, quattro ammonizioni viene irrogata la squalifica per una giornata effettiva di gara. A tal proposito il cartellino azzurro comporta il computo di due ammonizioni.
- 3 La squalifica per somma di ammonizioni, deve sempre avvenire tramite la declaratoria dell'organo giudicante competente su apposito comunicato da parte.
- 4 La squalifica per somma di ammonizioni va scontata nella categoria per la quale si è ricevuta l'ammonizione o la sanzione che ha fatto scattare la squalifica stessa.

#### **Art. 21 Sanzioni automatiche nelle fasi regionali, interregionali e nelle finali nazionali**

#### **Art. 22 Campionati nazionali - Durata e risultati delle gare**

- 1 Tutte le gare dei Campionati nazionali si disputano con 2 tempi la cui durata è stabilita dai Regolamenti delle manifestazioni e con un intervallo di almeno 5 minuti tra gli stessi.
- 2 Vince la gara la squadra che segna più reti; se le squadre segnano ciascuna lo stesso numero di reti o se nessuna rete viene segnata, le squadre termineranno l'incontro col risultato di pareggio salvo incontro di ritorno da eliminazione diretta dove in caso di parità tra le reti segnate in entrambi gli incontri prevarranno le reti segnate in trasferta ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità di cui all'articolo successivo.
- 3 In caso di incontri di finale o di eliminazione diretta di sola andata, in caso di parità al termine dei tempi regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di 8' (1/3 della durata di un tempo regolare) ed in caso di ulteriore parità si calceranno i calci di rigore con le modalità di cui all'articolo successivo.
- 4 I commi 2 e 3 si attuano solo per la fase locale, per quelle successive in caso di pareggio al termine dei tempi regolamentari si calceranno i calci di rigore con le modalità di cui all'art. successivo.

#### **Art. 23 Modalità per i tiri di rigori per determinare la squadra vincitrice - (Sistema veloce)**

1. Se alla fine dei tempi supplementari o al termine degli incontri tra andata e ritorno le squadre fossero in parità, la vincitrice verrà designata coi tiri di rigore col sistema veloce: prima una serie di cinque, poi, se il risultato fosse ancora in parità, ad oltranza.
2. Ai tiri di rigore sono ammessi tutti i giocatori iscritti in distinta, con esclusione di quelli espulsi.
3. Il portiere infortunato a fine gara o durante il tiro dei rigori, può essere sostituito da un giocatore di riserva solo ed esclusivamente se la sua squadra non abbia effettuato il numero massimo di sostituzioni previste.
4. Durante l'esecuzione dei rigori qualunque giocatore può scambiare il ruolo con il portiere della propria squadra.
5. Se, al termine della gara e prima dell'inizio dei tiri di rigore, una squadra ha un numero di calciatori maggiore di quello della squadra avversaria, deve comunicare al direttore di gara se:
  - intende ridurre il numero dei giocatori per eguagliarlo all'altra squadra; al capitano spetta il compito di comunicare all'arbitro il nome e il numero di ciascun calciatore eventualmente escluso dai rigori;

b) non intende ridurre il numero dei calciatori; in questo caso la squadra con il maggior numero di atleti utilizzerà i giocatori come stabilito al precedente comma 2.

*omissis*

6. Non è possibile produrre reclamo nel caso in cui la procedura dell'effettuazione dei calci di rigore sia stata effettuata diversamente da come previsto.

#### **Art. 24 Gare ad eliminatoria diretta col sistema tradizionale**

#### **Art. 25 Modalità per i tiri di rigori - (Sistema normale)**

#### **Art. 26 Risultato tecnico e ripetizione di una gara**

1. La perdita della gara deliberata dagli Organi giudicanti è determinata col punteggio di 0-4.
2. Il punteggio ottenuto come risultato tecnico va conteggiato nei gol realizzati della classifica generale.
3. Qualora una gara sospesa dovesse essere recuperata, la stessa inizierà ex novo, dal punteggio di 0-0.

#### **Art. 27 Modalità per la compilazione delle classifiche**

- 1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:  
3 punti alla squadra che vince la gara sul campo;  
2 punti alla squadra che vince la gara coi rigori;  
1 punto alla squadra che perde la gara coi rigori;  
0 punti alla squadra che perde la gara sul campo.
- 2 Nelle gare che prevedono anche il pareggio sul campo (cfr. art.22, comma 3), si assegneranno i seguenti punti validi per la classifica:  
3 punti alla squadra che vince la partita;  
1 punto ad entrambe le squadre in caso di pareggio;  
0 punti alla squadra che perde la partita.
- 3 Nelle gare ad eliminazione diretta passa il turno la squadra che vince la gara a prescindere dalle modalità con cui la vittoria è stata conseguita.

#### **Art. 28 Modalità per la compilazione della classifica avulsa**

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:  
a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;  
b) differenza reti nella classifica avulsa;  
c) maggior numero di reti segnate nella classifica avulsa;  
d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");  
e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;  
f) differenza reti nell'intera manifestazione;  
g) maggior numero di reti segnate nell'intera manifestazione.  
h) sorteggio.
- 3 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

#### **Art. 29 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**

- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:  
a) media punti (punti fatti/partite disputate);  
b) media reti realizzate (reti fatte/partite disputate);  
c) media differenza reti (differenza reti/partite disputate);  
d) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);  
e) sorteggio.
- 2 Qualora la modalità di svolgimento della manifestazione preveda che le vincitrici siano designate mediante i tiri di rigore (cfr. sistema veloce) le reti realizzate sui calci di rigore non dovranno essere conteggiate ai fini della classifica.

## **PALLAVOLO**

#### **Art. 1 Regolamento tecnico di gioco**

- 1 Per lo svolgimento della pallavolo nel CSI si applica il Regolamento Tecnico di gioco della FIPAV con le limitazioni, le esclusioni, le integrazioni e le precisazioni di cui alle presenti Norme.
- 2 Le norme tecniche per la pallavolo della presente sezione integrano le Norme per l'Attività Sportiva.

#### **Art. 2 Categorie di età e altezza della rete**

- 1 Le categorie d'età degli atleti partecipanti alle gare e l'altezza rete sono comunicate annualmente dalla Direzione Tecnica Nazionale.

#### **Art. 3 Tempo di attesa**

- 1 Il tempo di attesa nella pallavolo è di 15 minuti.

#### **Art. 4 Partecipanti alla gara**

- 1 Alla gara di pallavolo partecipano squadre composte da un massimo di 12 giocatori.

#### **Art. 5 Abbigliamento degli atleti**

- 1 Tutti gli atleti, sia titolari sia riserve, devono indossare un abbigliamento uniforme con una numerazione individuale.
- 2 Il libero, se presente, deve indossare una maglia di colore diverso.

#### **Art. 6 Distinta dei partecipanti alla gara**

- 1 La distinta dei giocatori, che deve riportare la denominazione della squadra, quella della squadra avversaria, la data, l'orario, il luogo e l'impianto sul quale si disputa la gara, può contenere fino a un massimo di 12 giocatori.

- 2 Di essi va trascritto il numero di maglia, cognome e nome, anno di nascita, numero di tessera CSI e per i soli dirigenti e/o allenatori va indicato anche tipo e numero del documento di riconoscimento.
- 3 Va pure segnalato, cerchiando il numero di maglia dell'interessato prima della consegna dell'elenco all'arbitro della gara, il giocatore che svolge il ruolo di capitano.
- 4 Possono partecipare alla gara, secondo le norme previste, solo ed esclusivamente i giocatori riportati nella distinta presentata all'arbitro.
- 5 Nella distinta dei partecipanti vanno indicati inoltre:
  - il dirigente accompagnatore;
  - Il dirigente addetto all'arbitro
  - l'allenatore
  - un vice allenatore
  - un medico
  - un fisioterapista/massaggiatore

#### **Art. 7 Libero e servizio**

- 1 Le squadre che utilizzano il libero devono indicarlo nell'elenco apponendo una L in stampatello a fianco del numero di maglia del giocatore interessato e devono, inoltre, compilare l'apposito modello che va consegnato unitamente agli elenchi.
- 2 In tutte le categorie giovanili non sono previste limitazioni circa l'utilizzo del libero e circa l'esecuzione e ricezione del servizio.

#### **Art. 8 Palloni per la gara**

- 1 In tutte le gare, la Società prima nominata deve mettere a disposizione dell'arbitro almeno 2 palloni e la Società seconda nominata almeno 1 pallone; tutti i palloni messi a disposizione devono essere regolari ed utilizzabili.
- 2 L'arbitro darà comunque inizio alla gara anche se non tutti i palloni previsti saranno messi a disposizione. Qualora non fosse disponibile neanche un pallone, l'arbitro non potrà dare inizio alla gara e segnerà quanto avvenuto sul rapporto di gara.
- 3 In questi casi le squadre verranno considerate rinunciatarie con le modalità di cui all'articolo 72 comma 1 delle Norme per l'Attività Sportiva con esclusione della sanzione prevista al comma b (punto di penalizzazione).

#### **Art. 9 Sopravvenuta indisponibilità del pallone di gioco**

#### **Art. 10 Numero minimo di giocatori per dare inizio ad una gara**

- 1 Il numero minimo per iniziare e proseguire una gara è di 6 giocatori (fatte salve le limitazioni specifiche previste per la Pallavolo mista).

#### **Art. 11 Norme particolari per la Pallavolo mista**

- 1 In ogni momento della gara devono essere presenti in campo almeno 3 atlete (F) e almeno 1 atleta (M). Durante tutta la gara gli eventuali 3 atleti (M) presenti in campo non devono mai trovarsi contemporaneamente sulla prima linea ("avanti"; zone 2, 3, 4 del campo).

#### **Art. 12 Provvedimenti disciplinari prima dell'inizio della gara**

#### **Art. 13 Segnapunti messo a disposizione dalle Società**

- 1 La Società ospitante, o prima nominata nel calendario, deve mettere a disposizione un proprio tesserato per svolgere le funzioni di segnapunti.
- 2 Chi viene indicato dalla propria Società per svolgere il compito di segnapunti, deve avere possibilmente frequentato l'apposito corso CSI e comunque essere in grado di svolgere agevolmente tale ruolo.
- 3 Se il Segnapunti non è presente all'orario di inizio della gara, il 1° arbitro lo sostituisce con un altro tesserato reperito eventualmente sul posto, compreso eventualmente un arbitro, o con altra persona da lui ritenuta idonea a svolgere tale mansione. Nel caso in cui non si riesca a reperire un sostituto, la funzione di segnapunti viene affidata al 2° arbitro che, in tal caso, svolgerà unicamente i compiti previsti per tale funzione.
- 4 Qualora non sia presente il 2° arbitro e ambedue le Società non mettano a disposizione dei tesserati per svolgere tale ruolo di ufficiale di campo né sia possibile reperire persone estranee sul campo, anche non tesserate, a cui affidare l'incarico, sarà un giocatore e/o un dirigente della squadra ospitante a svolgere tali funzioni per tutta la gara; ovviamente costoro non parteciperanno al gioco o non svolgeranno le funzioni proprie del loro ruolo. È possibile che anche un componente della squadra ospite, o seconda nominata, ricopra il ruolo del segnapunti nel caso questi si offra spontaneamente.
- 5 Il 1° arbitro si comporterà analogamente e assumerà i medesimi provvedimenti qualora nel corso della gara il tesserato messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata, risultasse incapace di svolgere nella maniera dovuta il compito di segnapunti.
- 6 Nelle gare di campionati giovanili (Juniores, Allievi, Ragazzi etc.) trascorsi 30 minuti dall'orario ufficiale d'inizio gara (se il problema sussiste prima dell'inizio della partita) o dal momento in cui il problema si presenta (a gara iniziata), se non è stato possibile reperire persona idonea allo svolgimento del ruolo di segnapunti, l'arbitro svolgerà anche le funzioni di segnapunti.
- 7 Nelle gare di campionati Open e Top Junior, invece, l'arbitro dichiarerà conclusa la gara senza segnare alcun punteggio finale nel referto di gara.
- 8 In ogni caso il 1° arbitro riporterà quanto avvenuto nello spazio "osservazioni" del referto per gli eventuali provvedimenti dell'Organo giudicante.
- 9 Qualora venisse designato dall'Organo competente un segnapunti ufficiale quello messo a disposizione dalla Società ospitante, o prima nominata nel calendario, si asterrà dallo svolgere tale funzione ma sosterrà nel campo di gioco a disposizione dell'arbitro che potrà, in qualsiasi momento della gara, chiedergli di assolvere il ruolo per il quale era stato indicato.

#### **Art. 14 Sostituzione di un arbitro ufficialmente designato**

#### **Art. 15 Persone ammesse nell' "area di gioco"**

#### **Art. 16 Sostituzioni dei giocatori**

#### **Art. 17 Sostituzioni di uno degli arbitri**

#### **Art. 18 Il referto**

#### **Art. 19 Durata e risultati delle gare**

#### **Art. 20 Omologazione delle gare**

#### **Art. 21 Modalità per la compilazione delle classifiche**

- 1 Per ogni gara vengono assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
  - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-0 o 3-1;
  - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 3-2;
  - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 2-3;
  - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-3 o 1-3.
- 2 Nelle gare, che in deroga alle Norme per l'Attività Sportiva, si disputano al meglio di 2 set vinti su 3, saranno assegnati i seguenti punti validi per la classifica:
  - 3 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-0;
  - 2 punti alla squadra che vince col punteggio di 2-1;
  - 1 punto alla squadra che perde col punteggio di 1-2;
  - 0 punti alla squadra che perde col punteggio di 0-2.
- 3 Nelle gare dell'attività a progetto, potranno essere previste altre modalità di assegnazione punti.

#### **Art. 22 Modalità per la compilazione della classifica avulsa**

- 1 Per definire l'esatta posizione in graduatoria mediante classifica avulsa, saranno considerate soltanto le gare giocate tra di loro dalle squadre in parità di classifica.
- 2 Quindi si terrà conto, nell'ordine, dei seguenti fattori:
  - a) maggior numero di vittorie nella classifica avulsa;
  - b) differenza set nella classifica avulsa (set vinti meno set persi);
  - c) quoziente punti gioco nella classifica avulsa (punti fatti/punti subiti);
  - d) minor numero di punti disciplina (Tabella A - Classifica "Fair play");
  - e) maggior numero di vittorie nell'intera manifestazione;
  - f) quoziente set nell'intera manifestazione (set vinti/set persi);
  - g) differenza punti gioco nell'intera manifestazione (punti fatti meno punti subiti).
  - h) sorteggio.

#### **Art. 23 Criteri per definire la migliore posizione in classifica tra gironi diversi**

- 1 Qualora sia necessario definire la migliore posizione in classifica (ad esempio per definire la migliore seconda, la migliore terza (...)) tra Società sportive di gironi diversi si terrà conto nell'ordine dei seguenti criteri:
  - a) media punti (punti fatti/partite disputate);
  - b) media set realizzati (set vinti/partite disputate);
  - c) media differenza set (differenza set/partite disputate);
  - d) media punti gioco (punti gioco/partite disputate);
  - e) media punti disciplina (punti disciplina/partite disputate);
  - f) sorteggio.

---

# **LA GIUSTIZIA SPORTIVA NEL CSI**

---

## PRINCIPI INFORMATORI

- Art. 1 Competenza degli organi giudicanti**
- Art. 2 L'amministrazione della giustizia sportiva**
- Art. 3 Diritti e doveri delle Società sportive**
- Art. 4 Responsabilità delle Società e dei tesserati**
- Art. 5 Applicazione delle norme**

## COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- Art. 6 Ambito di competenza**
- Art. 7 Illeciti sportivi e uso di sostanze dopanti**
- Art. 8 Limitazioni delle competenze**

## I PROCEDIMENTI

- Art. 9 I procedimenti**

## CONCENTRAMENTI

- Art. 10 La Commissione Esecutiva in Campo**

## ATTIVITÀ LOCALE

- Art. 11 Commissione Giudicante del Comitato**

## ATTIVITÀ REGIONALE

- Art. 12 Commissione Giudicante Regionale**

## ATTIVITÀ NAZIONALE

- Art. 13 Le Commissioni Disciplinari Nazionali**

## PROCEDIMENTO DI REVOCA

- Art. 14 La Sezione per le garanzie e i procedimenti di revoca**

## PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO

- Art. 15 Competenze per l'attivazione e lo svolgimento dei procedimenti per illecito sportivo**

## GLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

- Art. 16 Definizione e competenze della Commissione Esecutiva in campo (CEC)**
- Art. 17 La Commissione Giudicante del Comitato (CGC)**
- Art. 18 La Commissione Giudicante Regionale (CGR)**
- Art. 19 Le Commissioni Disciplinari Nazionali (CDN)**
- Art. 20 Commissione Giudicante Nazionale (CGN)**
- Art. 21 della Commissione Nazionale per la Giustizia Sportiva**

SEZIONE PER LE GARANZIE

**Art. 22 Sezione per le garanzie e procura sportiva del CSI**

LA SEZIONE STUDI E DOCUMENTAZIONE

**Art. 23 Competenze e composizione della Sezione Studi e Documentazione**

CRITERI E REQUISITI PER LA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI GIUDICANTI

**Art. 24 Nomina del rappresentante degli arbitri negli Organi giudicanti**

**Art. 25 Incompatibilità dei componenti degli Organi giudicanti**

**Art. 26 Requisiti dei componenti degli Organi giudicanti**

**Art. 27 Qualificazione dei componenti degli Organi giudicanti**

LE SANZIONI NELL'ATTIVITÀ SPORTIVA DEL CSI

**Art. 28 Finalità delle sanzioni**

**Art. 29 Poteri disciplinari**

**Art. 30 Circostanze aggravanti e circostanze attenuanti**

**Art. 31 Le sanzioni per i tesserati**

**Art. 32 Emanazione delle sanzioni ed automatismi**

**Art. 33 Esecutività delle sanzioni**

**Art. 34 Sospensione condizionale della pena**

**Art. 35 Ambito di applicabilità delle sanzioni**

**Art. 36 Diritto di difesa**

**Art. 37 Esecutività delle squalifiche a tempo**

**Art. 38 Squalifiche tra diversi anni sportivi o durante la sospensione dell'attività sportiva**

**Art. 39 Sospensione cautelare**

**Art. 40 La riammissione**

SANZIONI A CARICO DELLE SOCIETÀ

**Art. 41 Le sanzioni per le Società sportive**

**Art. 42 Ambito di applicazione delle sanzioni a carico delle Società**

**Art. 43 Prescrizione**

GLI ATTI DEI PROCEDIMENTI

**Art. 44 Direzione delle gare, referti e rapporti di gara**

**Art. 45 I commissari di campo**

**Art. 46 Osservazioni scritte delle Società sportive**

**Art. 47 Riserve scritte**

**Art. 48 Fonti per l'amministrazione della Giustizia sportiva**

**Art. 49 Svolgimento dei procedimenti**

NORME GENERALI PER I RECLAMI E LE IMPUGNAZIONI

**Art. 50 Titolarità per la presentazione delle impugnazioni**

**Art. 51 Sottoscrizioni delle impugnazioni**

**Art. 52 Inammissibilità nelle impugnazioni e dei reclami**

**Art. 53 Rinuncia al reclamo**

**Art. 54 Tasse reclamo**

**Art. 55 Organi destinatari delle impugnazioni e dei reclami**

**Art. 56 Accesso agli atti**

PROCEDIMENTI IN UNICA ISTANZA

**Art. 57 La CEC e i procedimenti in unica istanza**

**Art. 58 Impugnazione per motivi di legittimità**

**Art. 59 Sanzioni oltre la durata del concentramento**

PROCEDIMENTI DI PRIMA ISTANZA

**Art. 60 I referti e i rapporti di gara**

**Art. 61 Omologazione delle gare**

**Art. 62 Irregolare partecipazione di uno o più atleti alle gare**

**Art. 63 Assenza di una squadra sul campo**

**Art. 64 Assenza preannunciata di una squadra sul campo**

**Art. 65 Sostituzioni irregolari e provvedimenti consequenziali**

**Art. 66 Mancanza del numero minimo degli atleti nel corso di una gara**

**Art. 67 Irregolare svolgimento o sospensione di una gara**

**Art. 68 Errore tecnico arbitrale**

**Art. 69 Gara proseguita pro-forma**

**Art. 70 Irrevocabilità delle omologazioni ed eventuali penalizzazioni**

**Art. 71 Sospensione dell'omologazione per preannuncio di reclamo**

**Art. 72 Sospensione dell'omologazione per accertamenti. Assunzione dei provvedimenti disciplinari**

RECLAMI

**Art. 73 Presentazione dei reclami**

**Art. 74 "Riserva scritta" e "Preannuncio di reclamo"**

**Art. 75 Motivazione del reclamo**

**Art. 76 Modalità per l'invio del reclamo**

**Art. 77 Termini per la definizione dei reclami**

ISTANZE DI REVISIONE

<b>Art. 78</b>	<b>Istanza di revisione</b>
<b>Art. 79</b>	<b>Limiti per la proposizione dell'istanza di revisione</b>
<b>Art. 80</b>	<b>Presentazione dell'istanza di revisione</b>
<b>Art. 81</b>	<b>Modalità per la presentazione</b>
<b>Art. 82</b>	<b>Termini per la definizione delle istanze di revisione</b>
<b>Art. 83</b>	<b>Esclusione della "reformatio in pejus"</b>
<b>APPELLI DI SECONDA ISTANZA</b>	
<b>Art. 84</b>	<b>Organi competenti per gli appelli</b>
<b>Art. 85</b>	<b>Limiti per la proposizione degli appelli</b>
<b>Art. 86</b>	<b>Presentazione degli appelli</b>
<b>Art. 87</b>	<b>Modalità per la presentazione degli appelli</b>
<b>Art. 88</b>	<b>Obbligo d'invio degli atti</b>
<b>Art. 89</b>	<b>Termini per la definizione degli appelli</b>
<b>Art. 90</b>	<b>Esclusione della "reformatio in pejus" negli appelli</b>
<b>RICORSI DI LEGITTIMITÀ</b>	
<b>Art. 91</b>	<b>Presentazione dei ricorsi di legittimità</b>
<b>Art. 92</b>	<b>Modalità per la presentazione dei ricorsi di legittimità</b>
<b>Art. 93</b>	<b>Obbligo d'invio degli atti</b>
<b>Art. 94</b>	<b>Termini per la definizione degli appelli</b>
<b>Art. 95</b>	<b>Competenza per il nuovo giudizio</b>
<b>PROCEDIMENTI DI REVOCA</b>	
<b>Art. 96</b>	<b>Competenze della Sezione per le Garanzie</b>
<b>Art. 97</b>	<b>Prerogative dei presidenti territoriali, regionali e nazionali</b>
<b>Art. 98</b>	<b>Impugnazioni presso la CNGS</b>
<b>Art. 99</b>	<b>Termini per la definizione delle impugnazioni</b>
<b>Art. 100</b>	<b>Competenza per il nuovo giudizio in seguito a impugnazione</b>
<b>NORME PARTICOLARI PER LE FASI FINALI, REGIONALI, INTERREGIONALI E NAZIONALI</b>	
<b>Art. 101</b>	<b>Modifica dei termini</b>
<b>Art. 102</b>	<b>Termini per le fasi regionali, interregionali e nazionali</b>
<b>Art. 103</b>	<b>Termini per le fasi a concentrazione</b>
<b>Art. 104</b>	<b>Termini per le fasi finali a livello locale</b>
<b>PROCEDIMENTI PER ILLECITO SPORTIVO</b>	
<b>Art. 105</b>	<b>Instaurazione dei procedimenti</b>
<b>Art. 106</b>	<b>Istruttoria dei procedimenti</b>
<b>Art. 107</b>	<b>Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti</b>
<b>Art. 108</b>	<b>Competenze della Sezione per le Garanzie</b>
<b>Art. 109</b>	<b>Attivazione e svolgimento dei procedimenti</b>
<b>Art. 110</b>	<b>Composizione degli Organi giudicanti</b>
<b>Art. 111</b>	<b>Modalità di svolgimento dei procedimenti</b>
<b>Art. 112</b>	<b>Definizione dei procedimenti e ricorsi</b>
<b>Art. 113</b>	<b>Definizione dei ricorsi</b>
<b>PROCEDIMENTI PER L'USO DI SOSTANZE DOPANTI</b>	
<b>Art. 114</b>	<b>Applicabilità delle norme</b>
<b>Art. 115</b>	<b>Instaurazione dei procedimenti e obblighi dei tesserati</b>
<b>Art. 116</b>	<b>Istruttoria dei procedimenti</b>
<b>Art. 117</b>	<b>Obblighi dei tesserati nel corso dei procedimenti</b>
<b>Art. 118</b>	<b>Competenze della Sezione per le Garanzie</b>
<b>Art. 119</b>	<b>Attivazione del procedimento</b>
<b>Art. 120</b>	<b>Svolgimento dei procedimenti: obblighi delle Società e dei tesserati</b>
<b>Art. 121</b>	<b>Composizione degli Organi giudicanti</b>
<b>Art. 122</b>	<b>Modalità di svolgimento dei procedimenti</b>
<b>Art. 123</b>	<b>Definizione dei procedimenti e ricorsi</b>
<b>NORME PARTICOLARI PER GLI SPORT INDIVIDUALI</b>	
<b>Art. 124</b>	<b>Applicabilità delle norme negli sport individuali</b>
<b>Art. 125</b>	<b>Omologazione dei risultati</b>
<b>Art. 126</b>	<b>Assunzione dei provvedimenti tecnico-disciplinari</b>
<b>Art. 127</b>	<b>Ricorsi per legittimità</b>
<b>Art. 128</b>	<b>Sanzioni oltre la durata della manifestazione</b>
<b>ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E TRIBUNALE NAZIONALE DI ARBITRATO PER LO SPORT DEL CONI</b>	
<b>Art. 129</b>	<b>Devoluzione del contenzioso di adire l'Alta Corte di Giustizia del Coni</b>
<b>Art. 130</b>	<b>Clausola compromissoria e procedura arbitrale interna al CSI</b>

## ... : TABELLA DISCIPLINARE : ...

N°	AZIONE O COMPORTAMENTO DISCIPLINARE	SANZIONE	RECIDIVE
<b>A CARTELLINI</b>			
1	Ammonizione, Cartellino Giallo	Annotazione	Squalifica di 1 giornata ogni quattro annotazioni ed ammenda di € 10 escluso le categorie giovanili "protette" dall'articolo 34 del RGS (sospensione condizionale)
2	Espulsioni per 1 set nella Pallavolo	Squalifica fino a 2 giornate ed ammenda di € 10	Squalifica a tempo superiore di 1/3 rispetto alle sanzioni precedenti Ammenda precedente + 1/3
3	Espulsione Temporanea - Cartellino Azzurro (Calcio)	Doppia ammonizione ed ammenda di € 5	Ammenda precedente + 1/3
4	Espulsione per somma di ammonizioni (Calcio)	Squalifica fino a 2 giornate ed ammenda di € 10	Squalifica a tempo superiore di 1/3 rispetto alle sanzioni precedenti Ammenda precedente + 1/3
5	Espulsione diretta (Calcio) e squalifiche (Pallavolo)	Squalifica da 1 a 4 giornate ed ammenda di € 15	Squalifica a tempo superiore di 1/3 rispetto alle sanzioni precedenti. Ammenda precedente + 1/3
<b>B PERSONE OBBLIGATORIE</b>			
1	Mancanza di persona obbligatoria	Ammenda di € 6	Ammenda precedente + 1/3
2	Persona di cui sopra ritenuta non idonea	Ammenda di € 5	Ammenda precedente + 1/3
3	Mancanza del dirigente o del dirigente arbitro tesserato (ove richiesto)	Perdita dell'incontro	---
<b>C PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI GARA / ISCRIZIONE</b>			
1	Ritardo sulla consegna delle distinte di gara (15 min prima orario inizio)	Ammenda di € 6	Ammenda precedente + 1/3
2	Mancanza di referti e/o distinte regolari e/o altri strumenti obbligatori	Ammenda di € 6	Ammenda precedente + 1/3
3	Presentazione distinte non conformi, incomplete, illeggibili, con errori od anomalie.	Ammenda di € 5	Ammenda precedente + 1/3
4	Mancata formulazione 2° orario di gara sul modulo d'iscrizione	Invito a produrlo entro 3 giorni	Scelta d'ufficio del 2° orario
<b>D PARTECIPAZIONE / REGOLARITÀ DI ATLETI E DIRIGENTI</b>			
1	Ritardata presentazione degli atleti sul campo (oltre l'orario d'inizio)	Ammenda di € 9	Ammenda precedente + 1/3
2	Divisa non regolamentare	Ammenda di € 5 fino ad un massimo di € 15 a squadra	Ammenda precedente + 1/3
3	Giocatori impiegati senza parastinchi (calcio) o con equipaggiamento non consono	Ammenda di € 9 per giocatore	Aumento di 1/3 della sanzione precedente
4	Giocatore schierato in categoria non corretta, squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi degli artt. 103,104 e106 delle NAS	Perdita dell'incontro (salvo giocatore di età inferiore al minimo), squalifica del dirigente fino ad 3 mesi ed ammenda di € 15.	Perdita dell'incontro + 1 punto di penalizzazione Squalifica precedente + 1/3 Ammenda precedente + 1/3
5	Dirigente schierato squalificato, non tesserato o non ammissibile ai sensi dell'art. 105 delle NAS	Squalifica fino ad 3 mesi ed ammenda di € 15	Sanzione precedente + 1/3 Ammenda precedente + 1/3
6	Doppio tesseramento ai sensi dell'art. 106 delle NAS	Squalifica dell'atleta da 3 a 12 mesi	Raddoppio sanzione precedente
7	Giocatore schierato senza esibizione della tessera associativa	Ammenda di € 5 per tessera fino ad un massimo di € 15 ad incontro (salvo illeciti)	Sanzione precedente + 1/3
8	Mancato rispetto delle norme che prevedono partecipazione alle gare di tutti gli atleti	Perdita dell'incontro	Perdita dell'incontro ed Ammenda di 30 €
9	Mancato rispetto della procedura di saluto oltre a quello obbligatorio del capitano	Diffida	Ammenda di 10€

## ... : TABELLA DISCIPLINARE : ...

E OFFESE OD AGGRESSIONI VERSO ALTRI TESSERATI			
<b>1</b>	Tesserato che rilasci dichiarazioni maleducate o offensive fuori dalla gara	Squalifica fino a 3 mesi ed ammenda fino a € 15	Sanzione precedente + 1/3 Ammenda precedente + 1/3
<b>2</b>	Gravi fatti disciplinari anche esterni alla gara	Squalifica fino a 12 mesi ed ammenda fino a € 50	Sanzione precedente + 1/3 Ammenda precedente + 1/3
<b>3</b>	Tentativo di aggressione ad altro giocatore o dirigente	Squalifica da 1 a 6 mesi ed ammenda fino a € 15	Raddoppio sanzione precedente
<b>4</b>	Aggressione avvenuta ad altro giocatore o dirigente (senza riporto di lesioni)	Squalifica da 4 a 12 mesi ed ammenda fino a € 50	Raddoppio sanzione precedente
<b>5</b>	Mancato intervento delle società verso il proprio pubblico indisciplinato ai sensi dell'art. 60 delle NAS	Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse o sul campo della società avversaria	Squalifica del campo di gara per una o più giornate (massimo un anno)
<b>6</b>	Mancato controllo ed intervento della società ospitante, su richiesta dell'arbitro, verso le persone ammesse nel recinto di gioco e sugli spalti ai sensi dell'art. 60 delle NAS	Squalifica del campo di gara per una o più giornate (massimo un anno) e sanzione max € 50	Raddoppio sanzione precedente
<b>7</b>	Mancato controllo ed intervento della società ospitata, su richiesta dell'arbitro, verso i propri sostenitori ai sensi dell'art. 60 delle NAS	Squalifica del proprio campo di gara per una o più giornate (massimo tre mesi) e sanzione max € 50	Raddoppio sanzione precedente
F AZIONI DIRETTE VERSO L'ARBITRO OD IL DIRIGENTE ARBITRO			
<b>1</b>	Ingiurie nei confronti di un DdG	Squalifica da 2 a 6 mesi ed ammenda di € 30	Raddoppio sanzione precedente
<b>2</b>	Tentativo di aggressione ad un DdG	Squalifica da 3 a 12 mesi ed ammenda fino a € 60	Raddoppio sanzione precedente
<b>3</b>	Aggressione verso un DdG (senza riporto di lesioni)	Squalifica da 1 a 2 anni ed ammenda fino al massimo consentito dal C.T.N.	Proposta di radiazione
<b>4</b>	Aggressione volontaria con riporto di lesioni documentate	Squalifica da 2 a 4 anni ed ammenda fino al massimo previsto dal C.T.N.	Proposta di radiazione
<b>5</b>	Intenzionale mancato saluto all'arbitro	Squalifica per 1 giornata	Raddoppio sanzione precedente
<b>6</b>	Mancata assistenza da parte della società ospitante al direttore di gara quando esplicitamente richiesta	Ammenda di € 30	Esclusione dalla manifestazione
G MANCATA PRESENTAZIONE O RITIRO DA GARE UFFICIALI			
<b>1</b>	Mancata presentazione (rinuncia) a una gara ufficiale ai sensi dell'art. 72 delle NAS	Perdita dell'incontro, 1 punto di penalizzazione ed ammenda di € 15	Ammenda precedente + 1/3 Dopo tre rinunce esclusione dal campionato (art. 72 delle NAS)
<b>2</b>	Mancata presentazione a gara ufficiale ai sensi dell'art. 73 delle NAS (rinuncia preannunciata)	Perdita dell'incontro con annotazione di rinuncia ridotta del 50%	Sanzione precedente
<b>3</b>	Numero insufficiente di atleti di una squadra all'inizio di una gara ufficiale ai sensi dell'art. 76 delle NAS	Perdita dell'incontro	Sanzione precedente
<b>4</b>	Ritiro dal campo nel corso di una ai sensi dell'art. 77 delle NAS	Perdita dell'incontro, 1 punto di penalizzazione in classifica e € 9 di ammenda	Ammenda precedente + 1/3
<b>5</b>	Mancata presentazione negli incontri ad eliminazione diretta	Esclusione dal campionato ed incameramento della cauzione	
<b>6</b>	Mancata disputa dell'incontro per assenza dell'arbitro designato ai sensi dell'art. 58 delle NAS	Perdita dell'incontro per entrambe le squadre	Sanzione precedente
<b>7</b>	Mancata disputa dell'incontro per l'inagibilità del terreno o delle strutture di gioco per colpa certa della società ospitante ai sensi degli artt. 53, 54 e 55 delle NAS	Perdita della gara e ammenda fino a € 50	Sanzione precedente Ammenda precedente + 1/3

## ... : TABELLA DISCIPLINARE : ...

H GARE DIRETTE DALLE SOCIETÀ SPORTIVE (DIRIGENTE ARBITRO)			
<b>1</b>	Mancato controllo delle distinte di gara e delle tessere	Ammenda da 10€ a 30€ alla società della squadra di casa e diffida al dirigente arbitro	Ammenda da 10€ a 30€ alla società della squadra di casa e squalifica al dirigente arbitro fino ad 1 mese
<b>2</b>	Operazioni non conformi nel riconoscimento dei giocatori	Ammenda di 5€ alla società della squadra di casa e diffida	Ammenda precedente + 1/3 alla società della squadra di casa e Squalifica dirigente arbitro fino ad 1 mese
<b>3</b>	Mancata certificazione in referto dell'avvenuta regolare procedura delle sostituzioni	Ammenda di 5€ alla società della squadra di casa e diffida	Ammenda precedente + 1/3 alla società della squadra di casa e squalifica dirigente arbitro fino ad 1 mese
<b>4</b>	Mancata segnalazione di strutture/attrezzature irregolari	Ammenda di 5€ alla società della squadra di casa e diffida	Ammenda precedente + 1/3 alla società della squadra di casa e squalifica dirigente arbitro di una giornata
<b>5</b>	Rapporto o referto con volute omissioni o contenuto non veritiero	Ammenda da 30€ a 50€ alla società della squadra di casa e squalifica di due giornate al dirigente arbitro	Ammenda da 30€ a 50€ alla società della squadra di casa e squalifica fino ad 1 mese
<b>6</b>	Divisa non conforme del Dirigente Arbitro Qualificato	Ammenda di 5€ alla società della squadra di casa e diffida	Ammenda precedente + 1/3 alla società della squadra di casa e squalifica del dirigente arbitro di una giornata
<b>7</b>	Condotta etica scorretta del Dirigente Arbitro	Ammenda 5€ a 50€ alla società della squadra di casa e squalifica del dirigente arbitro fino ad 1 mese	Ammenda da 10€ a 50€ alla società della squadra di casa e squalifica del dirigente arbitro fino ad 2 mesi
<b>8</b>	Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le ore 21.00 del primo lunedì successivo alla gara	Annotazione	Ammenda di 5€
<b>9</b>	Documenti ufficiali di gara non pervenuti entro le ore 21.00 del secondo lunedì successivo dalla gara od oltre il termine ultimo stabilito	Perdita dell'incontro per la squadra di casa	---
<b>10</b>	Rapporto o referto di gara incompleto che non impedisce l'omologazione del risultato	Diffida	Ammenda di 5€
<b>11</b>	Rapporto o referto di gara incompleto che impedisce l'omologazione del risultato	Diffida e richiesta di regolarizzazione del rapporto/referto entro il lunedì successivo	Perdita dell'incontro per la squadra di casa
<b>12</b>	Rapporto o referto sbagliato che costringe la ratifica del risultato omologato	Ammenda di 10€	Ammenda precedente +1/3
I STRUTTURE ED ATTREZZATURE			
<b>1</b>	Danneggiamento di attrezzature da parte di tesserati	Ammenda di € 50 oltre al risarcimento del dovuto	Ammenda di €100 oltre al risarcimento del dovuto
<b>2</b>	Spogliatoio arbitro mancante o ritenuto non igienico	Ammenda da € 6 a € 15	Raddoppio della sanzione precedente
<b>3</b>	Spogliatoi giocatori sporchi o non idonei	Ammenda di € 6	Raddoppio della sanzione precedente
<b>4</b>	Strutture/attrezzature non completamente adeguate ai regolamenti	Diffida	Ammenda di 15 €
L SPOSTAMENTI GARA			
<b>1</b>	Infrazione alle procedure di spostamento gara	Diffida	Ammenda di 10€
<b>2</b>	Disputa gara con spostamento campo e/o orario non autorizzato	Ammenda di 10€	Ammenda precedente + 1/3

---

# REGOLAMENTO GENERALE DEI CAMPIONATI NAZIONALI E GRAN PREMI NAZIONALI

---

## Art. 1 I Campionati e i Gran premi nazionali del CSI

## Art. 2 Partecipazione alle fasi locali e regionali dei Campionati e dei Gran premi nazionali del CSI

## Art. 3 Modalità e limitazioni alla partecipazione

## Art. 4 Le discipline sportive previste

Per i Campionati nazionali sono previste le seguenti discipline sportive:

### Sport di squadra

- Calcio a 11 maschile
- Calcio a 7 maschile e femminile
- Calcio a 5 maschile e femminile
- Pallacanestro maschile e femminile
- Pallavolo maschile, femminile, mista

### Sport individuali (GRAN PREMI NAZIONALI)

- Atletica leggera
- Corsa campestre
- Ciclismo su strada
- Ginnastica aerobica
- Ginnastica artistica
- Ginnastica ritmica
- Judo
- Karate
- Mountain bike
- Nuoto
- Sci
- Tennistavolo
- Wushu

## Art. 5 Modalità per lo svolgimento degli sport di squadra

1 I Campionati nazionali degli sport di squadra si svolgono per l'intera durata di un anno sportivo e comprendono:

- la fase locale;
- la fase regionale;
- la finale nazionale che potrà prevedere fasi interregionali.

## Art. 6 Fase locale degli sport di squadra

## Art. 7 Classifiche della fase locale

1. In ogni torneo nella fase locale verranno compilate due classifiche:
  - la classifica tecnica con le modalità proprie di ciascuna disciplina sportiva e secondo quanto previsto dalla formula della manifestazione; la squadra vincitrice della classifica tecnica è ammessa alla fase regionale;
  - la classifica Fair Play la quale viene compilata secondo quanto previsto dall'apposito Regolamento.
2. La squadra prima classificata nel Fair Play, o la seconda se la prima coincide con la vincitrice della classifica tecnica, è ammessa anch'essa alla fase regionale.

## Art. 8 Serie di "eccellenza"

1 È possibile, nella fase locale, organizzare una serie di "eccellenza" che qualifica le squadre per la fase regionale e alla quale si accede attraverso il conseguimento di risultati tecnici.

## Art. 9 Tornei regionali

## Art. 10 Fase regionale

## Art. 11 Norme per lo svolgimento delle fasi regionali

## Art. 12 Fase interregionale

## Art. 13 Finale nazionale

## Art. 14 Modalità per lo svolgimento degli sport individuali

1 Gli sport individuali si svolgeranno con le seguenti modalità:

### Fasi locali e regionali

2 Le fasi locali e regionali degli sport individuali si svolgeranno secondo quanto stabilito dai rispettivi regolamenti locali e/o regionali. In collaborazione tra di loro, diversi Comitati territoriali appartenenti alla medesima regione, possono programmare e realizzare un piano strutturato di attività sportiva.

3 È inoltre possibile, per esigenze organizzative, prevedere più prove anche soltanto a livello regionale.

### Fase nazionale

4 Alla fase nazionale verranno ammessi, per ciascuna disciplina sportiva, delle rappresentative regionali composte da un numero di atleti stabilito dalla Direzione Tecnica Nazionale in funzione della consistenza dell'attività locale e regionale.

5 La rappresentativa regionale deve essere composta coi seguenti criteri:

- il 70% dei posti disponibili va attribuito agli atleti meglio classificati garantendo il diritto acquisito e favorendo comunque la partecipazione dei primi 2 classificati in ogni categoria;



# FAIR PLAY - AGONISMO ETICO

## Coppa Disciplina

...omissis...

### Tabella "A" per la compilazione della Classifica Disciplina

Sanzione subita dalle SOCIETÀ	PUNTI
Ammonizione	1
Obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse	7 per ogni gara
Obbligo di giocare a porte chiuse tutte le gare ancora da disputare	50
Squalifica del campo per una o più gare	7 per ogni giornata
Squalifica del campo per tutte le gare ancora da disputare	50
Perdita della gara per rinuncia preventiva	6
Perdita della gara per motivi disciplinari	15
Perdita della gara per mancata presentazione in campo	10
Retrocessione all'ultimo posto in classifica	50
Ammenda ogni 10,00 Euro (non si applica in caso di mancata presentazione in campo)	1
Ammenda massima prevista	50

Sanzione subita dai DIRIGENTI, TECNICI, GIOCATORI, ALTRI TESSERATI	CALCIO	PALLAVOLO
Ammonizione	0,5	1,5
Espulsione temporanea	1,0	3,0
Squalifica per 1 o più giornate di gare (*)	2,5 per ogni giornata	5,0 per ogni giornata
Squalifica a tempo	10 per ogni 30 giorni	10 per ogni 30 giorni
Squalifica o Inibizione nelle misure massime previste dal Reg. di Giustizia Sportiva (4 anni per coloro che abbiano compiuto 18 anni e 2 anni per gli altri)	50	50

\*ai fini dell'attribuzione dei punti per la Classifica "Fair Play" vengono conteggiate anche le squalifiche comminate con sospensione condizionale.

## Classifica "Fair Play"

La Classifica "Fair Play" viene compilata combinando insieme i risultati tecnici raggiunti da ogni squadra nel corso della manifestazione e il comportamento disciplinare tenuto dalla stessa così come risulta dalla classifica della Coppa Disciplina.

La classifica Fair Play viene compilata con le seguenti modalità:

- per ogni squadra viene preso in considerazione il punteggio conseguito nella classifica tecnica dei gironi all'italiana, comprensiva delle eventuali penalizzazioni dovute a rinunce e/o sanzioni disciplinari; si aggiungono, per ogni partita disputata nelle eventuali ulteriori fasi, i relativi punteggi che saranno calcolati con le modalità utilizzate nella prima fase;
- da questo punteggio complessivo verrà detratto il punteggio Fair Play il quale si ottiene parametrando i punti della Classifica Disciplina coi criteri di cui alla Tabella Fair Play sotto riportata; vanno considerate ovviamente anche le sanzioni disciplinari delle fasi successive dei gironi all'italiana;
- il punteggio così ottenuto viene diviso per il numero delle partite giocate;
- il risultato di questa divisione costituisce, per ogni squadra, il punteggio della classifica Fair Play.

La classifica Fair Play verrà compilata inserendovi le Società a partire da quella col maggiore punteggio.

In caso di parità sarà privilegiata la squadra con il minor numero di punti disciplina (Tabella 'A'). In caso di ulteriore parità si effettuerà un sorteggio.

### Tabella "B" per la compilazione della Classifica Fair Play (Punti Disciplina / Punti Fair Play)

PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP	PD	PFP
0,5	0,3	10,0	6,0	19,5	11,7	29,0	17,4	38,5	23,1	48,0	28,8	57,5	34,5		
1,0	0,6	10,5	6,3	20,0	12,0	29,5	17,7	39,0	23,4	48,5	29,1	58,0	34,8		
1,5	0,9	11,0	6,6	20,5	12,3	30,0	18,0	39,5	23,7	49,0	29,4	58,5	35,1		
2,0	1,2	11,5	6,9	21,0	12,6	30,5	18,3	40,0	24,0	49,5	29,7	59,0	35,4		
2,5	1,5	12,0	7,2	21,5	12,9	31,0	18,6	40,5	24,3	50,0	30,0	59,5	35,7		
3,0	1,8	12,5	7,5	22,0	13,2	31,5	18,9	41,0	24,6	50,5	30,3	60,0	36,0		
3,5	2,1	13,0	7,8	22,5	13,5	32,0	19,2	41,5	24,9	51,0	30,6	60,5	36,3		
4,0	2,4	13,5	8,1	23,0	13,8	32,5	19,5	42,0	25,2	51,5	30,9	61,0	36,6		
4,5	2,7	14,0	8,4	23,5	14,1	33,0	19,8	42,5	25,5	52,0	31,2	61,5	36,9		
5,0	3,0	14,5	8,7	24,0	14,4	33,5	20,1	43,0	25,8	52,5	31,5	62,0	37,2		
5,5	3,3	15,0	9,0	24,5	14,7	34,0	20,4	43,5	26,1	53,0	31,8	62,5	37,5		
6,0	3,6	15,5	9,3	25,0	15,0	34,5	20,7	44,0	26,4	53,5	32,1	63,0	37,8		
6,5	3,9	16,0	9,6	25,5	15,3	35,0	21,0	44,5	26,7	54,0	32,4	63,5	38,1		
7,0	4,2	16,5	9,9	26,0	15,6	35,5	21,3	45,0	27,0	54,5	32,7	64,0	38,4		
7,5	4,5	17,0	10,2	26,5	15,9	36,0	21,6	45,5	27,3	55,0	33,0	64,5	38,7		
8,0	4,8	17,5	10,5	27,0	16,2	36,5	21,9	46,0	27,6	55,5	33,3	65,0	39,0		
8,5	5,1	18,0	10,8	27,5	16,5	37,0	22,2	46,5	27,9	56,0	33,6	65,5	39,3		
9,0	5,4	18,5	11,1	28,0	16,8	37,5	22,5	47,0	28,2	56,5	33,9	66,0	39,6		
9,5	5,7	19,0	11,4	28,5	17,1	38,0	22,8	47,5	28,5	57,0	34,2	66,5	39,9		

# MODALITÀ AMMINISTRATIVE PER I RECLAMI

Spese per l'estrazione e la duplicazione degli atti	<i>A totale carico delle parti richiedenti</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta dall'Organo di primo grado	<i>A carico del tesserato</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per l'audizione richiesta da una parte in sede di proposizione o di discussione di un reclamo	<i>A totale carico della Società o del tesserato richiedenti</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta da una delle parti	<i>A totale carico della parte richiedente</i>
Spese di viaggio e/o soggiorno per testimoni e/o periti la cui audizione sia richiesta dall'Organo giudicante	<i>A carico della struttura CSI (Comitato, Presidenza regionale, Presidenza nazionale) presso cui agisce l'Organo giudicante interessato il quale, peraltro, può porre a carico della parte soccombente, o di ambedue le parti, parte o la totalità delle spese</i>

LIMITI DELLE AMMENDE	LIMITE MINIMO	LIMITE MASSIMO
Attività per ragazzi	5 €	100 €
Attività per giovani	5 €	200 €
Attività per adulti	5 €	300 €

TASSE RECLAMO (reclami proposti agli organi di prima istanza)	IMPORTO
Giudice unico del comitato	50 €
Giudice Unico Regionale (o Commissione Disciplinare Regionale)	50 €
Istanza di revisione proposta alla Commissione Giudicante del Comitato	60 €
Istanza di revisione proposta alla Commissione Regionale Giudicante	60 €
Reclami presentati alla Commissione Disciplinare Nazionale	60 €
Appello alla Commissione Regionale Giudicante (per l'attività locale)	100 €
Appello alla Commissione Giudicante Nazionale (per l'attività regionale e nazionale)	100 €
Ricorsi proposti davanti alla CNGS Qualsiasi ricorso presentato da una parte alla Commissione Nazionale per la Giustizia sportiva (escluse le segnalazioni dei Presidenti dei Comitati, regionali e nazionale che non sono soggetti a tassa)	150 €

## TASSE E DIRITTI DI SEGRETERIA DAL 11.09.2009

Richiesta spostamento gara	€ 10,00
Richiesta "Nulla Osta"	€ 10,00
Autentica copia tessere / Duplicati	€ 1,00 cadauna (fotocopia o ristampa compresa)
Copie documenti non riservati	€ 0,20 a foglio con un addebito mino di 1 €
Invio tessere a domicilio	€ 1,00 o effettivo costo postale se superiore
Invio postale della copia del comunicato ufficiale	Tariffa postale vigente